

Causa C-354/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

4 giugno 2021

Giudice del rinvio:

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania)

Data della decisione di rinvio:

2 giugno 2021

Ricorrente:

R.J.R.

Resistente:

Valstybės įmonė Registrų centras

Oggetto del procedimento principale

Denegata iscrizione, nei registri immobiliari, del titolo di proprietà del ricorrente su un immobile, vale a dire su un terreno situato in Lituania, sulla base di un certificato successorio europeo rilasciato in Germania.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio; articolo 267, terzo comma, TFUE.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), e l'articolo 69, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo debbano essere

interpretati nel senso che non ostano all'applicazione delle norme giuridiche dello Stato membro in cui è situato l'immobile, ai sensi delle quali i diritti di proprietà possono essere iscritti nei registri immobiliari sulla base di un certificato successorio europeo solo nel caso in cui tutti i dettagli necessari per l'iscrizione siano riportati in tale certificato successorio europeo.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107; in prosieguo il «regolamento (UE) n. 650/2012»): considerando 7, 8, 18, 67 e 68, articolo 1, paragrafo 2, lettera l), articolo 63, paragrafo 2, lettere a) e b), articolo 68, lettera l) e articolo 69, paragrafi 1, 2 e 5.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2014, L 359, pag. 30; in prosieguo il «regolamento (UE) n. 1329/2014»): articolo 1, paragrafo 5, dell'allegato IV, punto 9 e nota a piè di pagina 13, del modulo V figurante all'allegato 5.

Disposizioni nazionali fatte valere

Il Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas (legge sul registro immobiliare della Repubblica di Lituania; in prosieguo la «legge sul registro immobiliare»); la versione della legge n. XII-1833 del 23 giugno 2015 è quella pertinente nel caso in esame):

Articolo 5

«(...)

2. Il conservatore dei registri immobiliari è responsabile, ai sensi della normativa vigente, della correttezza e della protezione dei dati raccolti nei registri immobiliari. Il conservatore dei registri immobiliari è responsabile unicamente della coerenza dei dati inseriti nei registri immobiliari rispetto ai documenti sulla base dei quali tali dati sono stati inseriti».

Articolo 22

«I documenti che confermano l'esistenza di diritti su beni immobili, gli eventuali oneri che gravano su tali diritti e i fatti giuridici in base ai quali tali diritti sono registrati nei registri immobiliari, sono i seguenti:

(...)

5) un certificato attestante il diritto di successione;

(...)

(10) altri documenti previsti dalla legge».

Articolo 23

«(...)

2. La domanda deve essere presentata congiuntamente ai documenti che confermano l'esistenza dei diritti di cui è richiesta la registrazione, gli eventuali oneri che gravano su tali diritti e i fatti giuridici collegati. (...)

3. I documenti sulla base dei quali i diritti reali sono attestati, sorgono, cessano, vengono ceduti o assoggettati a gravame, (...) devono essere conformi alle prescrizioni degli atti legislativi e devono contenere i dati necessari per l'iscrizione nei registri immobiliari.

4. I documenti sulla base dei quali è richiesta la registrazione devono essere scritti in modo leggibile e devono contenere tutti i nomi, cognomi, denominazioni giuridiche, indirizzi, numeri di identificazione delle persone legate all'iscrizione, nonché il numero univoco dell'immobile oggetto dell'iscrizione, che viene assegnato secondo la procedura stabilita dal catasto degli immobili. (...)

(...)».

Articolo 29

«Il conservatore dei registri immobiliari rifiuta di registrare i diritti su un bene immobile (...) se durante l'esame della domanda viene accertato uno dei seguenti fatti:

(...)

2) il documento sulla base del quale è richiesta la registrazione non è conforme ai requisiti della presente legge;

(...)

6) la domanda o il documento presentato al conservatore dei registri immobiliari non contiene i dati previsti dal regolamento sui registri immobiliari necessari per identificare l'immobile e gli aventi diritto sul medesimo (...)».

Il regolamento sui registri immobiliari approvato con risoluzione n. 379 del Governo della Repubblica di Lituania del 23 aprile 2014;

«(...) 14.2.2. Dati che identificano i diritti reali:

14.2.2.1. Superficie catastale, blocco catastale e numero catastale della particella;

14.2.2.2. Numero univoco (codice identificativo) della particella;

14.2.2.3. Numero univoco (codice identificativo) della struttura;

14.2.2.4. Numero univoco (codice identificativo) dell'appartamento o dell'edificio (...)).».

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 R.J.R., il ricorrente, cittadino lituano e tedesco, è residente in Germania. J.M.R., madre di R.J.R., decedeva il 6 dicembre 2015; al momento della sua morte, il suo luogo di residenza abituale si trovava in Germania. Il ricorrente, unico erede della madre, accettava puramente e semplicemente l'intero patrimonio in Germania, conformemente alla procedura e nei termini stabiliti dal diritto tedesco. Poiché il patrimonio non consisteva soltanto di beni di proprietà della madre situati in Germania, ma anche di beni situati in Lituania, il ricorrente presentava presso il competente tribunale tedesco una domanda volta a ottenere un certificato successorio europeo ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012. Il 24 settembre 2018, l'Amtsgericht Bad Urach (Tribunale circoscrizionale di Bad Urach, Germania), nella Repubblica federale di Germania, rilasciava al ricorrente il certificato successorio n. 1 VI 174/18 (in prosieguo, il «certificato successorio») il quale stabiliva che G.R., deceduto il 10 maggio 2014, lasciava il proprio patrimonio a J.M.R., sua unica erede, e il certificato successorio europeo n. 1 VI 175/18, il quale stabiliva che J.M.R., deceduta il 6 dicembre 2015, lasciava il proprio patrimonio a R.J.R. e che quest'ultimo era il suo unico erede, che aveva accettato il patrimonio puramente e semplicemente.
- 2 Il 15 marzo 2019, il ricorrente presentava al VĮ [Valstybės įmonė] Registrų centras (ufficio statale del registro, Lituania) una domanda volta all'iscrizione dei suoi diritti di proprietà sui beni immobili intestati alla madre. Unitamente alla domanda, il ricorrente produceva il certificato successorio e il certificato successorio europeo n. 1 VI 175/18 rilasciati il 24 settembre 2018, copia delle traduzioni di tali documenti e copia dei passaporti della Repubblica di Lituania rilasciati a J.M.R., G.R. e R.J.R. In data 20 marzo 2019, la domanda del ricorrente veniva respinta con decisione n. SPR4-340 del VĮ Registrų centro Turto registrų tvarkymo tarnybos Nekilnojamojo turto registro departamento Tauragės skyrius (divisione competente per Tauragė rientrante nel dipartimento dei registri immobiliari di cui al servizio di gestione dei registri immobiliari dell'ufficio statale del registro, Lituania) (in prosieguo: la «divisione»), la quale stabiliva che il certificato successorio europeo n. 1 VI 175/18 non conteneva i dati previsti dalla

legge sul registro immobiliare della Repubblica di Lituania necessari per identificare il bene immobile, vale a dire che tale certificato non indicava il bene ereditato dal ricorrente. Quest'ultimo impugnava la decisione della divisione dinanzi al VI Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija (commissione per il contenzioso della cancelleria centrale dell'ufficio statale del registro, Lituania) (in prosiegua, la «commissione»). Con decisione n. CSPR-147 del 9 maggio 2019, la commissione confermava integralmente l'originaria decisione della divisione.

- 3 Non concordando con le citate decisioni della divisione e della commissione, il ricorrente le impugnava dinanzi al Regionų apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale, Lituania). Con decisione del 30 dicembre 2019, l'impugnazione del ricorrente veniva respinta poiché infondata. Il ricorrente impugnava tale decisione dinanzi al Lietuvos vyriausioji administracinis teismas (Corte amministrativa suprema, Lituania) richiedendo, fra l'altro, che la questione relativa all'interpretazione del regolamento (UE) n. 650/2012 fosse deferita alla Corte di giustizia dell'Unione europea con rinvio pregiudiziale.

Principali argomenti delle parti nel procedimento principale

- 4 Il ricorrente dichiara di aver accettato puramente e semplicemente l'intero patrimonio; pertanto, in virtù del diritto tedesco applicabile all'intero patrimonio, compreso quello situato in Lituania, non esiste alcun obbligo di specificare nel certificato successorio europeo i diritti posseduti dall'erede o di stilare un elenco dei beni. Secondo il ricorrente, il diritto successorio tedesco prevede la successione universale nei diritti di una persona deceduta; pertanto, essendo egli l'unico erede, l'intero patrimonio posseduto dalla defunta gli sono devoluti e, secondo la legge successoria tedesca, i beni ereditari non possono essere indicati o altrimenti specificati; in tal caso, i giudici tedeschi, secondo costante giurisprudenza, non applicano l'articolo 68, lettera l), del regolamento (UE) n. 650/2012, il quale prevede che il certificato deve indicare la quota ereditaria di ciascun erede e, se del caso, l'elenco dei diritti e/o beni spettanti a ogni erede, e tali giudici non menzionano in un certificato successorio europeo alcun dettaglio che identifichi il bene immobile ereditato. Il regolamento (UE) n. 650/2012 non contiene alcun requisito del genere; né vi è alcun obbligo di specificare la proprietà ereditata o di fornire dettagli che identifichino tale proprietà nel momento in cui viene presentata una domanda volta a ottenere tale certificato. Facendo riferimento al considerando 18 e all'articolo 69, paragrafo 5, del regolamento n. 650/2012, nonché al paragrafo 67 delle conclusioni dell'avvocato generale nella causa Kubicka, C-218/16, EU:C:2017:387, il ricorrente afferma di aver fornito tali dettagli nella sua domanda di registrazione e che ciò avrebbe dovuto essere sufficiente. La mancata inclusione di tali dettagli nel certificato successorio europeo non può, a suo avviso, costituire un ostacolo all'iscrizione del bene immobile da lui ereditato, in particolare nel caso in cui sia l'unico erede di tale bene. I dettagli richiesti per l'iscrizione possono essere indicati fornendo ulteriore documentazione o informazioni. Secondo il ricorrente, qualsiasi

interpretazione in senso contrario si porrebbe in contrasto con gli obiettivi del regolamento (UE) n. 650/2012, vale a dire semplificare l'esercizio dei diritti degli eredi.

- 5 Il resistente afferma che, conformemente ai considerando 18 e 68, all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), all'articolo 69, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'allegato IV, punto 9, del modulo V figurante all'allegato 5 del regolamento (UE) n. 1329/2014, in caso di successione di beni immobili, l'iscrizione di tali beni immobili è soggetta al diritto dello Stato membro in cui essi sono situati, indipendentemente dal paese in cui è stato rilasciato il certificato successorio europeo. Le basi giuridiche per l'iscrizione dei diritti su beni immobili (fra cui un certificato successorio) sono elencate all'articolo 22 della legge sul registro immobiliare; pertanto, a confermare l'esistenza dei diritti per i quali è chiesta l'iscrizione e il rispetto dei requisiti delle disposizioni di legge non è la domanda presentata dal ricorrente, ma i documenti indicati in tale disposizione di legge e sono quei documenti che devono contenere le indicazioni necessarie per l'iscrizione nei registri immobiliari. Il resistente non condivide la posizione del ricorrente secondo cui dall'articolo 29, paragrafo 6, della legge sul registro immobiliare risulta chiaramente che i pertinenti dettagli possono essere indicati anche nella domanda presentata. Il resistente rileva, inoltre, che nessuno dei due documenti emessi dall'Amtsgericht Bad Urach (Tribunale circoscrizionale di Bad Urach) nella Repubblica federale di Germania può fungere da base per l'iscrizione dei diritti sulla particella che era stata di proprietà di G.R. In primo luogo, il certificato successorio n. 1 VI 174/18, il quale dichiara che G.R. ha lasciato il patrimonio a J.M.R., non può produrre gli effetti giuridici voluti dal ricorrente nella Repubblica di Lituania per due motivi: non rispetta i requisiti relativi al contenuto e alla forma del certificato successorio europeo stabiliti dall'articolo 68 del regolamento (UE) n. 650/2012 e, pertanto, non può essere considerato un certificato successorio europeo, né un documento rilasciato ai sensi del diritto della Repubblica di Lituania. In secondo luogo, il certificato successorio europeo n. 1 VI 175/18 non soddisfa i requisiti della legge sul registro immobiliare perché non indica alcun numero univoco dell'immobile, assegnato secondo le norme che disciplinano il catasto degli immobili, e non fornisce i dettagli necessari per identificare l'immobile. Il resistente ha altresì osservato che il ricorrente chiedeva l'iscrizione dei suoi diritti di proprietà su una sola particella di terreno che era stata di proprietà di G.R., ma non era stato rilasciato alcun certificato successorio europeo in relazione a tale proprietà, né erano stati forniti dettagli o informazioni sul patrimonio di G.R. e sulla sua accettazione all'interno del certificato successorio europeo n. 1 VI 175/18.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

- 6 Il giudice del rinvio, nell'analizzare le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 650/2012 e del regolamento (UE) n. 1329/2014, rileva anzitutto che, al fine di garantire effettivamente i diritti degli eredi, dei legatari e degli altri soggetti vicini al defunto nonché dei creditori della successione, il regolamento (UE)

n. 650/2012 prevede la creazione di un certificato che deve consentire a ciascun erede, legatario o avente diritto menzionato in tale certificato di dimostrare in un altro Stato membro la sua qualità e i suoi diritti (sentenza del 1° marzo 2018, Mahnkopf, C-558/16, EU:C:2018:138, punto 36; sentenza del 12 ottobre 2017, Kubicka, C-218/16, EU:C:2017:755, punto 59).

- 7 Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 650/2012, il certificato costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro. Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, dalle disposizioni che disciplinano gli effetti del certificato risulta in modo evidente che il possesso dello stesso non implica di per sé che non trovino applicazione le condizioni giuridiche che disciplinano la registrazione di un bene immobile stabilite dalla legge dello Stato membro in cui il bene è situato. Una siffatta conclusione è corroborata dalla delucidazione contenuta al considerando 18 del regolamento (UE) n. 650/2012, secondo cui «il certificato successorio europeo (...) dovrebbe costituire un documento idoneo per l'iscrizione dei beni della successione nel registro di uno Stato membro. Ciò non dovrebbe tuttavia precludere alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro».
- 8 Come emerge dal paragrafo 67 delle conclusioni rese dall'avvocato generale Yves Bot il 17 maggio 2017 nella causa Kubicka, C-218/16, EU:C:2017:387, la portata del regolamento (UE) n. 650/2012 dev'essere limitata alle particolari modalità della procedura di iscrizione nei registri; pertanto, in pratica, possono essere richiesti altri documenti o informazioni a integrazione del certificato successorio europeo se, per esempio, esso non contiene elementi sufficientemente precisi per identificare il bene il cui trasferimento di proprietà dev'essere registrato.
- 9 In tale contesto, il giudice del rinvio osserva che, secondo la normativa nazionale pertinente al caso di specie, gli elementi necessari per l'iscrizione nel registro immobiliare possono essere forniti solo nell'ambito dei documenti elencati all'articolo 22 della legge sul registro immobiliare e, qualora il conservatore riceva informazioni incomplete, egli non ha il potere discrezionale di lasciarsi guidare dalle indicazioni, fornite ai sensi di tale disposizione, che siano contenute in un documento non considerato idoneo per una legittima registrazione.
- 10 L'impatto di tali norme nazionali sui diritti degli eredi deve essere valutato alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) n. 650/2012 e del regolamento (UE) n. 1329/2014 che disciplinano il contenuto del certificato. L'articolo 68 del regolamento (UE) n. 650/2012 stabilisce che «il certificato contiene le seguenti informazioni nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui esso è rilasciato». La lettera l) di tale articolo stabilisce che il certificato deve indicare «la quota ereditaria di ciascun erede e, se del caso, l'elenco dei diritti e/o beni spettanti a ogni erede». L'intento dell'allegato IV, punto 9, del modulo V figurante all'allegato 5 del regolamento (UE) n. 1329/2014 (obbligatorio qualora il suo

intento sia di confermare la qualità e i diritti dell'erede) è di specificare il «bene o [i] beni spettanti all'erede per i quali è chiesto il certificato (precisare i singoli beni e indicarne i dati identificativi)». La nota a piè pagina 13 di tale punto specifica che è necessario «indicare se l'erede ha acquisito la proprietà o altri diritti sui beni in questione» e stabilisce che «[n]el caso di beni registrati, indicare le informazioni prescritte per identificare il bene dalla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro (ad esempio, per i beni immobili, l'indirizzo esatto del bene, il registro fondiario, gli identificativi catastali, la descrizione del bene)». Pertanto, se sono forniti i dettagli specificati in tali disposizioni dei regolamenti, il certificato costituisce titolo idoneo nella Repubblica di Lituania per l'iscrizione dei beni ereditari nel registro immobiliare come previsto dall'articolo 69, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 650/2012.

- 11 La Corte di giustizia ha chiarito, nella sua giurisprudenza, che l'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 650/2012 sancisce l'obbligo per l'autorità competente, ai fini del rilascio del certificato de quo, di utilizzare il modulo V, di cui all'allegato 5 del regolamento (UE) n. 1329/2014 (sentenza del 17 gennaio 2019, *Brisch*, C-102/18, EU:C:2019:34, punto 30). L'Amtsgericht Bad Urach (Tribunale circoscrizionale di Bad Urach), Repubblica federale di Germania, ha emesso il certificato successorio europeo n. 1 VI 175/18 utilizzando il modulo V di cui all'allegato 5 del regolamento (UE) n. 1329/2014; esso è corredato dall'allegato IV che conferma la qualità ed i diritti dell'erede. Tuttavia, nessun dettaglio è fornito all'allegato IV, punto 9, del modulo V, il cui scopo è specificare il bene o i beni attribuiti all'erede e per i quali è stato chiesto il certificato. Risulta dagli argomenti dedotti dal ricorrente nella sua impugnazione e dalla giurisprudenza dei citati giudici tedeschi che l'omissione di tali indicazioni non costituisce un errore da parte dell'autorità che ha rilasciato il certificato.
- 12 A parere del giudice del rinvio, il considerando 68 del regolamento (UE) n. 650/2012 assume rilevanza in tal senso. Esso stabilisce espressamente che «[l]'autorità che rilascia il certificato dovrebbe attenersi alle formalità richieste per la registrazione di beni immobili nello Stato membro in cui è tenuto il registro». Tuttavia, è altresì opportuno considerare che, pur formulando tale posizione nel preambolo del regolamento, il legislatore dell'Unione non ha introdotto una norma giuridica imperativa applicabile all'autorità che rilascia il certificato; inoltre, il legislatore non ha specificamente ribadito tale posizione negli articoli del regolamento (UE) n. 650/2012.
- 13 In tali circostanze, alla luce degli obiettivi perseguiti mediante la creazione del certificato successorio europeo e «[a]ffinché una successione con implicazioni transfrontaliere all'interno dell'Unione sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace», secondo gli intenti del legislatore dell'Unione [nella prima frase del considerando 67 del regolamento (UE) n. 650/2012], il giudice del rinvio nutre dubbi circa l'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera l) e dell'articolo 69, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 650/2012 e, per tale motivo, chiede alla Corte di giustizia di pronunziarsi sulle questioni pregiudiziali deferite.